



Servizio di formazione e supporto nell'analisi dei processi gestionali e nella revisione organizzativa dell'Ente finalizzati al recupero di efficienza, al miglioramento dei servizi offerti, al dimensionamento del lavoro, alla definizione dei profili di competenza e al change management.

DISCIPLINARE

Cuneo lì, 13/01/2010

**Il Dirigente Area Servizi Interni
Dott.ssa Raffaella MUSSO**

PREMESSA

La Provincia di Cuneo intende avviare un ripensamento dell'impianto organizzativo nel suo complesso, dando rilievo all'attività di semplificazione delle procedure amministrative.

A tal fine intende iniziare un percorso di sviluppo delle risorse umane, in modo da rendere il personale in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze di cambiamento e miglioramento organizzativo, attraverso un'attività di formazione orientata allo sviluppo delle necessarie competenze, allo scopo di garantire l'introduzione e la diffusione di modalità di lavoro che consentano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e di rispondere con efficacia, efficienza e qualità alle richieste dei soggetti esterni ed interni.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Servizio di formazione a supporto del processo di revisione organizzativa dell'Ente finalizzato al recupero di efficienza ed al miglioramento dei servizio offerti.

I servizi di cui si richiede la fornitura prevedono la formazione ed il supporto di gruppi di lavoro interni all'organizzazione nelle seguenti attività:

- mappatura dei processi, rilevazione delle relative criticità e ipotesi di miglioramento;
- revisione della struttura organizzativa a livello macro e micro e definizione dei profili di competenza necessari per presidiare efficacemente i processi riprogettati;.
- change management e attuazione dei nuovi modelli procedurali attraverso interventi di formazione diffusa e comunicazione

La Provincia di Cuneo potrà concordare con il soggetto attuatore eventuali modifiche ed integrazioni alle attività previste dal presente disciplinare sulla base della proposta presentata in sede di offerta.

Art. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento per l'affidamento in economia di forniture e servizi, con criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ex articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs..

Ai fini dell'articolo 37 comma 2 del D.lgs 163/06, nel presente appalto non sono distinguibili parti principali e parti secondarie.

Art. 3 - CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'attività si svolgerà prevalentemente presso le sedi della Provincia di Cuneo.

La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con il Committente: i servizi in oggetto sono caratterizzati dalla continua interrelazione con il personale della Provincia e dovranno essere svolti secondo modalità opportunamente concordate.

Il prestatore del servizio dovrà partecipare a tutti gli incontri ritenuti necessari dal Committente, nell'ottica del confronto con quest'ultimo sugli strumenti e sulle metodologie da utilizzare.

Il prestatore del servizio dovrà garantire la piena circolazione delle informazioni (problematiche, indicazioni, soluzioni attuate, ecc.) con il Committente.

Il fornitore indicherà nell'offerta tecnica un team di figure professionali idonee a garantire un efficace presidio e un'adeguata esecuzione di tutte le attività previste.

Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto della fornitura è richiesto che le risorse umane coinvolte abbiano esperienza adeguata alle funzioni di formazione e supporto ai gruppi di lavoro e dispongano di una adeguata preparazione ed esperienza in relazione alle tematiche in oggetto.

L'eventuale sostituzione di personale dovrà avvenire in modo da garantire comunque la qualità della prestazione rispetto agli standard indicati in offerta e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- corrispondenza delle figure professionali con quelle indicate nell'offerta;
- comunicazione scritta della sostituzione proposta, con allegato curriculum, al responsabile del procedimento;
- approvazione espressa del responsabile del Procedimento della risorsa proposta.

L'esecuzione avrà inizio con la convocazione da parte dell'Amministrazione di apposita riunione in cui verrà definita nei particolari l'iniziativa che sarà affidata al fornitore e si procederà a redigere congiuntamente il **Piano di Lavoro di dettaglio**, che conterrà il puntuale dimensionamento e l'articolazione temporale dettagliata delle attività.

Tale piano di lavoro sarà coerente con quanto proposto dal fornitore nell'offerta tecnica.

Il controllo della fornitura avverrà periodicamente sulla base del piano di fatturazione indicato all'articolo 15, a fronte di uno stato di avanzamento della prestazione presentato dal fornitore che consuntiverà le attività svolte.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone

nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 5 - TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro dieci giorni dalla data di notifica della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.

Il servizio dovrà concludersi entro il **30 giugno 2010**.

Art. 6 - CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Committente.

Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 7 - ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO TECNICO

Il **progetto tecnico** dovrà essere composto, pena l'esclusione, da un massimo di 15 pagine formato A4, dimensione carattere 12, tipo Times new roman, ed essere redatto secondo la seguente articolazione di contenuti:

- 1) descrizione generale del progetto, in relazione alle specifiche elencate all'art. 1 del presente disciplinare;
- 2) illustrazione dei modelli, delle tecniche e dei supporti proposti, motivazione delle scelte ed illustrazione del loro utilizzo in contesti analoghi;
- 3) illustrazione della metodologia per l'attività di formazione e supporto ai gruppi di lavoro nelle attività indicate all'art.1, strumenti di monitoraggio e valutazione degli effetti;
- 4) illustrazione dell'assetto organizzativo per la gestione operativa e didattica del progetto oggetto di gara, risorse strumentali, figure professionali facenti parte del team di lavoro che realizzerà l'intervento idonee a garantire un efficace presidio e un'adeguata esecuzione di tutte le attività previste.

Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione delle risorse coinvolte e riportare, in allegato alla relazione, il curriculum vitae in formato europeo delle figure professionali che prevede di impiegare per la realizzazione del progetto.

Dovrà essere indicato un soggetto in qualità di **Capo Progetto** a coordinamento di tutte le attività, che curerà anche i rapporti contrattuali con l'Amministrazione e sarà responsabile dei risultati prodotti;

5) eventuali migliorie e servizi aggiuntivi proposti.

Art. 8 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Il corrispettivo massimo da intendersi ad ogni effetto quale importo a base di gara, da assoggettarsi a ribasso, è stabilito in **EURO 50.000,00** (cinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 14 comma 10 della legge 24.12.93 n. 537 l'importo è esente I.V.A..

Art. 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E DIVIETI

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi, GEIE che:

- a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001;
- b) dichiarino e possano dimostrare un fatturato globale relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare, realizzato nel triennio 2007/2008/2009, non inferiore a euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;
- c) dichiarino e possano dimostrare un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare, realizzati nel triennio 2007/2008/2009 **presso Amministrazioni pubbliche** (art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/01), non inferiore a euro 100.000,00 I.V.A. esclusa;
- d) dichiarino di aver preso visione del disciplinare, di accettare integralmente tutte le condizioni in esso contenute e di essere disponibili ad eseguire il servizio con le modalità indicate nell'offerta tecnica presentata, nel rispetto del presente disciplinare;
- e) indichino la parte del servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi nei modi previsti dall'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Per **servizi analoghi**, ai fini delle dichiarazioni di cui ai punti b) e c), si intendono servizi di supporto al cambiamento organizzativo in organizzazioni complesse di dimensioni medio/grandi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi il requisito economico richiesto (punti b e c) dovrà essere posseduto dal mandatario o da impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/dai mandante/i o da altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37, c. 13, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, avrà l'obbligo di costituire il raggruppamento nel termine successivamente indicato dall'Amministrazione a pena di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come soggetto singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

Il prestatore del servizio ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

Art. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutta la documentazione attinente all'offerta dovrà essere inviata alla Provincia di Cuneo nei modi e termini stabili nella lettera d'invito a presentare offerta.

Art. 11 - MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio "offerta tecnica" e il punteggio "offerta economica".

Le modalità di svolgimento della gara sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta.

Punteggi:

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MAX 80
<u>OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>PUNTEGGIO MAX 20</u>
TOTALE	100

- La valutazione dell'**offerta tecnica (max 80 punti)** sarà effettuata da una Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi di legge, sulla base dei criteri, indicatori e punteggi riportati nella tabella seguente:

1	Affidabilità ed adeguatezza del modello e delle metodologie proposte, avuto riguardo allo specifico contesto ed alle finalità che l'Ente intende conseguire.	Max 25
2	Qualità progettuale: intesa come grado di coerenza metodologica (obiettivi – contenuti – strategie – monitoraggio, ecc.) rispetto alla progettazione dell'intervento oggetto dell'appalto	Max 20
3	Qualità gestionale: intesa come grado di efficacia e coerenza dell'organizzazione e del team proposto per la gestione operativa e didattica del progetto oggetto di gara: - risorse strumentali, organigramma figure professionali previste e disponibili, numero giornate/uomo offerte; - livello qualitativo delle figure professionali previste e disponibili per il team di lavoro che realizzerà l'intervento	Max 30: Max 15 Max 15
4	Servizi aggiuntivi: intesi come eventuali proposte migliorative con riferimento alle attività oggetto del bando di gara	Max 5
	TOTALE	80

Per le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 56 non si procederà all'apertura dell'offerta economica e pertanto saranno escluse dalla gara.

➤ All'**offerta economica**, espressa come importo offerto per l'esecuzione del servizio, verrà attribuito il punteggio (max 20 punti) applicando la seguente formula:

$$Cxi = (Pmin/Pxi) * 20$$

Ove:

Cxi= punteggio attribuito al prezzo offerto da ciascun concorrente

Px min= prezzo offerto più conveniente per l'Amministrazione

Pxi= prezzo offerto da ogni singolo concorrente

20= valore ponderale attribuito all'elemento prezzo

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.

In caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

La Provincia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La Provincia non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero non vengano iniziate le attività entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea dall'amministrazione provinciale.

Il concorrente è vincolato dal momento di presentazione dell'offerta, mentre la Provincia sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi del Regolamento per le acquisizioni in economia.

Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la documentazione che verrà successivamente richiesta dall'Amministrazione appaltante.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una **cauzione definitiva** a garanzia dell'appalto pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso di esecuzione del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dalla Stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario del servizio sarà effettuato in due soluzioni, la prima alla realizzazione del 50% delle attività previste e la seconda al termine del servizio, dietro presentazione di regolare fattura (ai sensi dell'art. 14 comma 10 della legge 24.12.93 n. 537 l'importo è esente I.V.A.) indirizzata alla Provincia di Cuneo Area Servizi Interni, con annessa relazione sintetica relativa allo stato di avanzamento del servizio e previa attestazione di regolarità del servizio prestato da parte del Responsabile del Centro di costo, rilasciata sulla base della verifica del rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica.

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

Art.16- SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente appaltare a terzi.

La stessa non dovrà essere in misura maggiore al 30% dell'importo contrattuale del servizio.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma precedente non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Art. 17 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti quanto prodotto durante l'esecuzione del servizio sarà di proprietà esclusiva della Provincia di Cuneo.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione .

Art. 18 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in

conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare.

Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione provinciale;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente disciplinare e nel piano di lavoro;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Amministrazione provinciale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi,

le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Il Committente potrà provvedere all'applicazione delle penali previste, in caso di adempimento parziale, inesatto o non conforme.

Qualora il prestatore del servizio non si conformi alle prescrizioni circa la qualità dei servizi forniti, le modalità e le forme previste, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, il Committente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente arrecato, applicherà una penale compresa tra il 3% e il 10% dell'importo complessivo netto di aggiudicazione, rapportata alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi alle prescrizioni circa la qualità dei servizi forniti, le modalità e le forme previste, secondo il giudizio del Dirigente del Servizio competente.

Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, il Committente a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà al prestatore del servizio di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche indicate. Le sanzioni saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le somme dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute dall'Amministrazione sugli importi dovuti.

In caso di inadempienze gravi la Provincia si riserva di risolvere il contratto con atto Dirigenziale, incamerando la cauzione definitiva prestata, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte dell'Amministrazione.

Art. 21 - RECESSO UNILATERALE

Il Committente potrà recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento per motivi di interesse generale, con un preavviso di 60 giorni da notificare al contraente mediante lettera raccomandata. In tal caso sarà dovuto al prestatore del servizio il compenso per le attività svolte, maggiorato del 10% dell'importo residuo a titolo di indennizzo.

Art. 22 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è valida per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Cuneo.